

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **309/1984** (ECLI:IT:COST:1984:309)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **20/12/1984**

Deposito del **28/12/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15834**

Atti decisi:

N. 309

## ORDINANZA 20 DICEMBRE 1984

*Deposito in cancelleria: 28 dicembre 1984.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 13 bis del 16 gennaio 1985.*

Pres. ELIA - Rel. CONSO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -  
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO  
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO  
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -  
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.  
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089

(Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1979 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Zimatore Enzo e il Ministro per la pubblica istruzione, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 26 maggio 1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui attribuisce al Ministro per la pubblica istruzione la facoltà di "imporre qualsiasi altra misura rivolta ad impedire che siano alterate le condizioni dell'ambiente che circonda le cose immobili soggette alla disciplina di detta legge e a vietare, quindi, che nuove costruzioni modifichino la fisionomia della zona", dando così modo di istituire un vero e proprio vincolo di inedificabilità senza indennizzo;

e che nel presente giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto, in via preliminare, che la questione venga dichiarata inammissibile (e ciò per la sua irrilevanza ai fini della definizione del giudizio a quo, dato il difetto di giurisdizione del giudice adito a decidere su una domanda concernente la illegittimità di un provvedimento amministrativo e, quindi, non di pertinenza del giudice ordinario) e, nel merito, manifestamente infondata (e ciò per l'esistenza di precedenti decisioni della Corte che hanno disatteso analoghe denunce di illegittimità costituzionale);

ritenuto che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disattesa, in quanto dall'ordinanza di rimessione risulta che nel giudizio a quo la pretesa dell'attore era in definitiva diretta ad ottenere "la giusta indennità pari al valore dell'immobile con gli interessi e i danni", a prescindere dall'illegittimità o no del provvedimento amministrativo;

considerato che un'analogha questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 202 del 1974, in quanto la norma denunciata non comporta ablazione del diritto di proprietà, e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 26 maggio 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO  
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -  
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE  
GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*